

**Delibera n. 93/2019 “Prescrizione 6.2.3.3 dell’allegato A alla delibera n. 118/2018. Revisione della COP 269/2010 «Attribuzione delle cause di ritardo, determinazione puntualità e performance regime» e del performance regime”. Valutazioni sulle proposte trasmesse ai sensi del Punto 5 del dispositivo.**

L’Autorità, nella sua riunione del 21 novembre 2019

**VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l’Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare l’articolo 21, *“Sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario”*:

- comma 1, ai sensi del quale *“Al fine di ridurre al minimo le disfunzioni conseguenti ad eventuali perturbazioni arrecate alla circolazione dei treni, il gestore dell’infrastruttura adotta, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, un apposito sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario, che può prevedere la possibilità sia di prevedere clausole penali nei confronti degli utilizzatori della rete che arrecano tali perturbazioni, sia di erogare compensazioni agli utilizzatori della rete danneggiati da tali perturbazioni, sia di erogare forme di premio per gli utilizzatori della rete che si distinguono per l’aver effettuato prestazioni superiori a quelle previste dai rispettivi contratti di accesso all’infrastruttura”*;
- comma 2, ai sensi del quale *“I principi di base del sistema di controllo delle prestazioni indicati allegato VI, punto 2, della direttiva 2012/34/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano all’intera rete gestita dal gestore dell’infrastruttura”*;

**VISTA** la delibera dell’Autorità n. 118/2018 del 29 novembre 2018, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al ‘Prospetto informativo della rete 2020’, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al ‘Prospetto informativo della rete 2019’, nonché relative alla predisposizione del ‘Prospetto informativo della rete 2021’ ”*, ed in particolare la misura 6.2.3.3 del relativo Allegato A;

**VISTA** la delibera n. 93/2019, del 18 luglio 2019, recante *“Prescrizione 6.2.3.3 dell’allegato A alla delibera n. 118/2018. Revisione della COP 269/2010 «Attribuzione delle cause di ritardo, determinazione puntualità e performance*

*regime” e del performance regime»”, con la quale l’Autorità ha disposto che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:*

- adottasse la revisione della Comunicazione Operativa 269 del 30 luglio 2010 (di seguito: COp 269/2010) e del *performance regime* trasmessi con nota assunta al prot. ART 7006/2019 del 26 giugno 2019 recependo, entro e non oltre il 10 settembre 2019, le prescrizioni indicate in proposito nella delibera stessa;
- pubblicasse, entro la medesima data del 10 settembre 2019, il testo della COp 269/2010 e del *performance regime* revisionati recependo le indicate prescrizioni ed informando il mercato della riapertura della consultazione con riferimento esclusivo a tali documenti, con scadenza per la formulazione delle relative osservazioni al 30 settembre 2019;
- trasmettesse all’Autorità entro e non oltre il 15 ottobre 2019 la bozza finale del PIR 2021 e della nuova COp contenenti eventuali ulteriori modifiche effettuate a seguito della prescritta consultazione (punto 5 del dispositivo);

**VISTA** la nota del 10 settembre 2019, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 10600/2019, con la quale Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in attuazione di quanto previsto dalla citata delibera n. 93/2019, ha comunicato di aver recepito le prescrizioni ivi previste e trasmesso ai soggetti interessati la proposta di rivisitazione della COp 269/2010 e del *performance regime* ai fini dell’avvio della prevista consultazione;

**VISTA** la nota del 15 ottobre 2019, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 12561/2019, con la quale Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in esito alla consultazione svolta, ha trasmesso:

- la nuova bozza di revisione della COp 269/2010;
- l’appendice C al capitolo 6 della bozza di PIR 2021, riportante il nuovo schema di *performance regime*;
- un documento riassuntivo delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione, contenente le valutazioni effettuate dalla stessa Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio dell’Autorità;

**RITENUTO** necessario, in vista dell’avvio della fase di pre-esercizio del nuovo *performance regime* all’inizio dell’orario 2019/2020, e della relativa entrata in vigore con l’orario 2020/2021, che i testi della COp 269/2010 e del *performance regime*, come risultanti in esito alla consultazione svolta in attuazione di quanto previsto dalla indicata delibera n. 93/2019, recepiscano precisazioni di dettaglio concernenti profili emersi nel corso della consultazione stessa;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: GI) adotta la versione della Comunicazione Operativa 269 del 30 luglio 2010 (di seguito: COp 269/2010) trasmessa con nota assunta al prot. ART 12561/2019 del 15 ottobre 2019 in conformità a quanto di seguito precisato:
  - 1.1 si dà indicazione al GI di confermare esplicitamente, nel testo della COp 269/2010, che attraverso interrogazione dei sistemi informativi del GI stesso (PIC) è possibile valorizzare anche i valori medi assoluti, per un dato insieme di treni o per dato periodo, dei ritardi intermedi su una tratta e di ritardi medi di stazione in corrispondenza delle stazioni rilevanti;
  - 1.2 si dà indicazione al GI di valutare la possibilità di tracciare a sistema PIC, su richiesta delle imprese ferroviarie, speciali categorie commerciali di treni;
  - 1.3 si prescrive al GI di riformulare, in maniera più chiara alla luce di quanto previsto al punto 1, lettera e) della delibera dell’Autorità n. 93/2019 del 18 luglio 2019, i paragrafi II.2 e II.5 della COp 269/2010, nonché la parte corrispondente del *performance regime*, prevedendo che l’applicazione della regola semplificata della ripartizione degli scostamenti  $\leq 2'$  non attribuiti in tempo reale (50% all’impresa ferroviaria e 50% al GI) può essere effettuata a condizione che, al termine della tratta delimitata da due stazioni rilevanti successive, l’ammontare complessivo di detti scostamenti sia  $\leq 5'$  e inferiore al 50% della somma degli scostamenti attribuiti. Ove le due condizioni non siano entrambe verificate, gli scostamenti  $\leq 2'$  non attribuiti in tempo reale sono attribuiti ex-post riesaminando la marcia del treno nell’ambito della tratta;
  - 1.4 si prescrive al GI di specificare nel paragrafo II.2 della COp 269/2010 che, entro 3 giorni lavorativi dall’arrivo a destino del treno, il GI stesso, anche a seguito di analisi dei grafici di circolazione e di eventuali accertamenti tecnici, potrà inserire o modificare la causa di uno scostamento, anche  $\leq 2'$ , comunicandola formalmente (anche tramite e-mail) all’impresa ferroviaria interessata;
2. nel Prospetto informativo della rete 2021 l’appendice C al capitolo 6, relativa al *performance regime*, recepisce la versione del *performance regime* trasmessa con nota assunta al prot. ART 12363/2019 dell’11 ottobre 2019 e modificata in conformità a quanto previsto dal punto 1.3;
3. il GI rende accessibile in forma pubblica, tramite inserimento nel sistema informativo PIR Web, la versione della COp 269/2010 di cui al punto 1, da ritenersi documento allegato al Prospetto informativo della rete e da considerarsi oggetto di osservazioni in sede di consultazione annuale dello stesso;
4. con l’inizio dell’orario di servizio 2019/2020, il GI provvede ad avviare, adeguando preventivamente i sistemi informativi, il periodo di pre-esercizio del *performance regime* sulla base delle modalità di rilevazione e di attribuzione delle cause di ritardo previste dalla COp 269/2010 di cui al punto 1, in vista dell’entrata in esercizio definitivo con l’avvio dell’orario di servizio 2020/2021;
5. il GI trasmette all’Autorità, al termine dell’orario di esercizio 2019-2020, i prospetti analitici dettagliati dei dati connessi all’applicazione del *performance regime* nella versione attualmente in vigore e nella versione di cui al punto 4, per l’indicato orario di servizio;
6. la presente delibera è comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 21 novembre 2019

Il Presidente  
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)